

EDILIZIA ED URBANISTICA: Strumenti urbanistici generali – Vincoli a contenuto espropriativo – Decadenza – Obbligo per la P.A. di provvedere sull’istanza dei proprietari di rideterminazione urbanistica dell’area interessata – Sussiste – Fattispecie.

Tar Sicilia - Palermo, Sez. II, 1 dicembre 2021, n. 3338

“[...] a seguito della decadenza di un vincolo preordinato ad esproprio ed alla inerzia dell’ente territoriale nell’attribuire al terreno una nuova destinazione, il proprietario può attivare la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo [...].

Poiché deve riconoscersi natura espropriativa al vincolo a parcheggio pubblico [...], la domanda merita accoglimento e, di conseguenza, va dichiarato l’obbligo del Comune di-OMISSIS- di provvedere sull’istanza di ripianificazione urbanistica avanzata da parte ricorrente [...].”

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato e depositato in data 5 luglio 2021, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di-OMISSIS- sull’istanza avanzata in data-OMISSIS-, volta ad ottenere la ritipizzazione del fondo sito in-OMISSIS-, catastalmente identificato al foglio n.-OMISSIS-; ha riferito che il p.r.g. del Comune di-OMISSIS- è stato approvato con D. Dir. -OMISSIS- pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del -OMISSIS-, e che, in tale atto pianificatorio, il fondo in questione risulta classificato come “parcheggio pubblico”, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato il -OMISSIS-e prodotto agli atti del giudizio.

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a seguito della decadenza di un vincolo preordinato ad esproprio ed alla inerzia dell’ente territoriale nell’attribuire al terreno una nuova destinazione, il proprietario può attivare la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/04/2017, n.1700).

Poiché deve riconoscersi natura espropriativa al vincolo a parcheggio pubblico (cfr. C.G.A., 1 marzo 2018, n. 121; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 marzo 2020, n. 519; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 novembre 2019, n. 2597), la domanda merita accoglimento e, di conseguenza, va dichiarato l’obbligo del Comune di-OMISSIS- di provvedere sull’istanza di ripianificazione

urbanistica avanzata da parte ricorrente nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di infruttuoso decorso del detto termine, deve essere nominato, sin d'ora, commissario *ad acta*, affinché provveda in luogo dell'amministrazione, nel successivo termine di giorni sessanta, il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di-OMISSIS- alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00.

Dispone che la segreteria provveda alla comunicazione del presente provvedimento al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.